

COS'E' L'ORIGINE PREFERENZIALE?



E' un'origine "convenzionale", le cui regole derivano da **accordi commerciali** che la UE ha concluso con numerosi Paesi terzi per consentire, all'importatore, di **beneficiare di riduzioni daziarie**



L'impresa **stabilita in Italia** dovrà appurare se possa dichiarare un determinato prodotto come avente "**origine preferenziale UE**" verificando le disposizioni contenute nei singoli accordi



ATTENZIONE! le **regole** contenute nei diversi **protocolli** di origine, **possono essere differenti!**

QUANDO UN PRODOTTO E' DI ORIGINE PREFERENZIALE UE?

1

È stato **interamente ottenuto in Unione Europea**: ogni **accordo** contiene un **elenco tassativo** di prodotti **interamente ottenuti** (ad esempio: prodotti minerari estratti dal suolo, prodotti del regno vegetale raccolti in UE, animali vivi nati e allevati in UE, etc.)

2

Se in **Unione Europea** è avvenuta una **lavorazione sufficiente**: si ritiene che un prodotto sia stato sufficientemente lavorato se vengono **rispettate le regole di origine** contenute nei **protocolli di origine**



Come verificare se è stata effettuata una **lavorazione sufficiente**?



verificare innanzitutto l'elenco tassativo delle **trasformazioni insufficienti** contenuto nell'accordo



le lavorazioni effettuate in UE **vanno oltre quelle insufficienti**?



Per ulteriori informazioni, **inviaci una richiesta!**



SI? Si devono quindi **consultare** le **regole di origine** che **descrivono** la **trasformazione** a cui devono essere sottoposti i **materiali non aventi origine preferenziale UE** (cd. *materiali non originari*) affinché il prodotto finito possa essere dichiarato quale **avente origine preferenziale UE**



ESEMPI DI REGOLE PIU' COMUNI

- **Incidenza massima** % dei materiali non originari sul prezzo franco fabbrica del prodotto
- **Modifica della classificazione tariffaria**: la lavorazione comporta un cambiamento di classificazione del prodotto. Ad es. la regola del cambio voce doganale (CTH) richiede che i materiali non originari siano classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto finito (almeno una delle prime 4 cifre deve essere diversa)
- **Lavorazione specifica**: la regola individua una determinata lavorazione che è necessario effettuare affinché il prodotto diventi originario, ad es. fabbricazione a partire da filati



Tolleranze: normalmente è prevista la possibilità di utilizzare **materiali non originari** entro una **determinata soglia**, rispettando una **regola di tolleranza**, da **verificare** nei **singoli accordi**

Viene **rispettata** la **regola**?



SI? il prodotto ha **origine preferenziale UE**



NO? il prodotto **non ha** **origine preferenziale UE**



Dichiarazioni e prove di origine: l'origine preferenziale può essere dimostrata, nei rapporti con soggetti UE, da una **dichiarazione del fornitore**, rilasciata rispettando i modelli contenuti nel Reg. 2015/2447 (All. 22-15 e 22-16). In **esportazione**, l'origine preferenziale può essere dimostrata con: *dichiarazione su fattura dell'esportatore, per merce di valore non superiore a 6.000 euro; un EUR1; una dichiarazione su fattura rilasciata da un esportatore autorizzato o da un esportatore registrato (REX)*



ATTENZIONE: mentre un prodotto ha **sempre una sua origine non preferenziale** (*made in*), si ricorda che dichiarare l'origine preferenziale è una **facoltà** che deriva dal rispetto delle regole stabilite negli accordi



Prodotti commercializzati: per poter dichiarare l'origine preferenziale UE di prodotti commercializzati, è necessario ricevere una **dichiarazione del fornitore IT/UE**